I DELEGATI TOSCANI
MANDATO 2012/2016

Simone Castelletti – Firenze
Ermanno Cervone - Massa Carrara – La Spezia - Chiavari
Simona Checconi - Firenze
Andrea Ciuti – Pisa
Amelia Coli – Lucca
Alessandro Lumi – Pistoia
Cesare Pepi – Siena – Terni - Montepulciano
Gianluca Picchi– Grosseto e Livorno
Filippo Ravone – Prato
Roberto Tiezzi – Arezzo

SINTESI DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI
ROMA - 7/5/2014

L'Assemblea inizia con l'intervento del consigliere Alessandro Trudda il quale, rassegnando le proprie irrevocabili dimissioni dal Consiglio di Amministrazione, illustra ai delegati le motivazioni della propria rinuncia.

Successivamente il Presidente, dopo aver presentato il nuovo delegato di Venezia Sebastiano Lenarda subentrato al sottosegretario Enrico Zanetti, dà inizio ai lavori con il primo punto all'ordine del giorno:

1) Nomina del Segretario della riunione

Viene proposta la nomina di Anna Faccio: l'assemblea accoglie all'unanimità la proposta.

2) Approvazione del verbale del 17/10/2013

Il verbale viene approvato con l'astensione degli assenti.

3) Procedimento di verifica ex art. 27.4 lett.a) Statuto

Per la prima volta nella storia della Cassa ci si trova ad esaminare una potenziale causa di decadenza di un consigliere di amministrazione in quanto colpito da sentenza di condanna in primo grado ad un 1 anno e sei mesi di reclusione.
Essendosi il consigliere dimesso prima dell'inizio dell'assemblea, è necessaria una verifica sulla decadenza dello stesso in quanto gli atti compiuti con il voto determinante dello stesso consigliere - dalla sentenza del dicembre 2013 ad oggi - potrebbero essere inficiati da nullità.
Lo Statuto della Cassa, all'art. 27.4 lettera a) recita: "Oltre alla radiazione dall'albo professionale, costituiscono, comunque, condizioni di ineleggibilità o di decadenza dalle cariche: l'aver subito condanne, anche di primo grado se non già annullate da sentenze di grado superiore, o aver patteggiato la pena per delitti non colposi comportanti la pena detentiva superiore a due anni".
La lettura dello Statuto non è univoca poiché non è chiaro se la condizione di decadenza (o di ineleggibilità) maturi nell'ipotesi in cui il titolare della carica istituzionale sia stato condannato per un delitto non colposo che preveda in astratto una pena detentiva superiore ad anni due o se, viceversa la decadenza dalla carica si verifichi solamente nell'ipotesi in cui la pena concretamente irrogata dal giudice sia stata superiore a due anni, e ciò indipendentemente dalla massima pena edittale prevista per quello specifico delitto non colposo. Nel caso di specie la questione è risolutiva in quanto il consigliere è stato condannato ad un anno e sei mesi per il reato di cui all'art. 640 bis c.p., il quale prevede la pena della reclusione da uno a sei anni.
Inoltre nello Statuto non è codificato il procedimento di decadenza e quale sia l'organo deputato ad accertarne i presupposti ovvero il Presidente od il Consiglio di amministrazione o l'Assemblea dei delegati.
All'assemblea sono stati forniti due pareri legali (oltre a quello del consigliere condannato) da parte dell'avvocato che assiste la cassa nei procedimenti penali (Avv. Archidiacono) e da

parte di uno studio legale fra i più importanti di Roma (Avv. Perroni), concordanti sulla non-decadenza del consigliere.
È stato altresì fornito il parere dello studio legale amministrativista della cassa (Clifford Chance) in merito all'iter procedimentale da assolvere ai fini della verifica sulla sussistenza degli eventuali presupposti per la decadenza del consigliere. Secondo tale parere, in assenza di apposita previsione statutaria, il Presidente della Cassa è l'organo competente ad espletare gli adempimenti connessi alla fase istruttoria, mentre la determinazione conclusiva dell'iter procedimentale sarebbe opportuno che venisse assunta coinvolgendo anche il CDA e l'Assemblea dei delegati della Cassa.
Il Consiglio di Amministrazione in data 17/4/2014 deliberava la non decadenza del consigliere.
A questo punto, dopo ampio dibattito, il Presidente pone in votazione all'assemblea in merito al suo potere di votare la decadenza.
L'assemblea, con tre astenuti, delibera di non avere il potere di esprimersi sulla decadenza.
Pertanto l'iter si è concluso con la citata delibera del Consiglio di Amministrazione.

4) Comunicazioni del Presidente

Contributi in F24
Con il D.M. 10/1/2014 il Ministero dell'Economia ha previsto la possibilità di applicare agli Enti di Previdenza dei liberi professionisti le disposizioni in tema di versamenti unitari e compensazione.
Il Presidente evidenzia che se per qualche singolo caso la facoltà potrebbe essere vantaggiosa, da un punto di visto collettivo non viene valutata opportuna poiché trasferisce sulla Cassa e quindi, sull'intera categoria, il rischio di possibili ritardi nel riversamento della massa contributiva (che nell'ultimo esercizio ammontava a 630 milioni di euro), piuttosto che addirittura di mancati trasferimenti alla Cassa per sopravvenute esigenze di finanza pubblica. La Cassa a titolo esemplificativo vanta crediti verso lo Stato per rimborsi di indennità di maternità per oltre 6 milioni di euro, riferibili alle annualità dal 2009 al 2012. Alla luce di tali negative considerazioni la Cassa non prenderà in considerazione questa "opportunità", mantenendo l'autonomia nella gestione degli incassi dei contributi.

Protocollo di intesa tra Cassa dottori e Cassa ragionieri
Prendendo atto che l'art. 4 della L. 34/2005 (delega al Governo per la fusione delle due casse) non è mai stato attuato, Cassa dottori e Cassa ragionieri hanno siglato a febbraio 2014 un protocollo di intesa nel quale si prevede la collocazione degli Esperti Contabili iscritti nella sezione B dell'albo, alla Cassa dei ragionieri. In caso però di successiva iscrizione alla sezione A a seguito del conseguimento del titolo di Dottore Commercialista devono iscriversi obbligatoriamente a alla Cassa dottori.
Quei pochi Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa dei ragionieri dal 2008 e prima del protocollo di intesa, possono eccezionalmente optare per mantenere tale iscrizione (in deroga a quanto sotto) comunicandolo espressamente alle due casse; in assenza di comunicazioni si procederà con l'iscrizione d'ufficio alla Cassa Dottori.

I Dottori Commercialisti devono iscriversi alla Cassa dottori, i Ragionieri Commercialisti devono iscriversi alla Cassa ragionieri; I tirocinanti dottori commercialisti possono preiscriversi alla Cassa dottori, i tirocinanti esperti contabili possono preiscriversi alla Cassa ragionieri.

Tassazione delle rendite al 26%

Per effetto del decreto irpef approvato dal Governo, dal primo luglio la tassazione delle rendite finanziarie dovrebbe salire dal 20 al 26 per cento.
Questa misura appare iniqua sia perché le casse costruiscono montanti previdenziali e in questo modo vengono considerate come gli speculatori, sia per la disparità di trattamento con i fondi di previdenza complementare che continueranno ad usufruire dell'aliquota agevolata dell'11%.
Gli enti di previdenza, tramite l'Adepp - l'associazione che li riunisce - richiedono la modifica del provvedimento anche in virtù del fatto che l'Italia è uno dei pochi paesi in Europa dove sulle pensioni si applica una «doppia tassazione »: sia sugli utili realizzati delle casse, sia quando la prestazione viene erogata. La maggior parte dei nostri vicini trattiene le imposte solo sull'assegno. E anche quelli che tassano la fase di accumulo hanno fissato aliquote comprese tra lo zero virgola e il 3%.

Forum in Previdenza

Il Presidente ricorda che l'indomani si terrà nella bellissima cornice di Palazzo Colonna il *Forum in Previdenza 2014*, dal titolo "**Fare Previdenza. Creare Sviluppo**" per stimolare un dibattito con i principali interlocutori politici ed economici sulle possibili connessioni tra previdenza professionale e sviluppo del "Sistema Italia". Questo per rafforzare la funzione sociale (oltre che previdenziale e assistenziale) nell'ambito dell'autonomia che la CNPADC ha da sempre saputo esercitare con responsabilità.

5) Attività di revisione: richiesta di chiarimenti, nota del Ministero del Lavoro del 6.12.2013 e parere legale Studio Clifford Chance

L'art. 2 del D.Lgs. 509/94 ripreso dall'art. 33 dello Statuto della Cassa prevede che il bilancio dell'esercizio sia sottoposto revisione contabile indipendente e a certificazione da parte di soggetti che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro dei Revisori Legali. L'art. 1 comma 159 della legge finanziaria 2005 attribuiva il controllo contabile (ora revisione legale) ai collegi sindacali negli enti gestori delle forme di previdenza – in deroga al terzo comma del 2409 bis del Codice Civile –. Questo articolo è stato abrogato dal Lgs. 123/2011 che ha introdotto all'articolo 19 la norma "I collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed organismi pubblici, escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della amministrazione vigilante ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e Regolamentari". Ed all'articolo 20 del medesimo D.Lgs. sono indicati i compiti dei collegi.
La Cassa, non essendo ente od organismo pubblico ha chiesto chiarimenti ai ministeri vigilanti se la revisione legale dei conti debba essere effettuata secondo quanto previsto per

le società dal 2409 bis del codice civile (vista l'abrogazione della norma in deroga) oppure secondo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 del D. Lgs. 123/2011.
Il ministero del lavoro con nota del dicembre 2013 ritiene che l'attività di revisione dei conti debba conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 2, comma 3 D.Lgs. 509/1994, così come trasposto dall'art. 33 comma dello Statuto della Cassa.
In sostanza il ministero ritiene che i rendiconti annuali dell'Ente debbano essere sottoposti a revisione contabile e certificati da revisori indipendenti ed in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Registro dei revisori legali, di cui al nuovo d.lgs. 39/2010. I soggetti preposti a tale controllo, scelti secondo procedure ad evidenza pubblica, dovranno essere nominati dall'Assemblea dei delegati, su proposta motivata del Collegio sindacale, il quale verificherà che lo svolgimento della gara avvenga in conformità alla normativa sugli appalti pubblici.
Tale indirizzo risulta confermato dal parere legale richiesto dalla Cassa allo studio Clifford Chance.

6) Indizione procedura di selezione incarico di revisione contabile ex d. Lgs. 509/94 e Statuto, esercizi 2014, 2015 e 2016, e nomina del RUP.

All'Assemblea è stata fornita la documentazione relativa alla procedura di selezione dell'incarico di revisione ovvero il bando di gara, il capitolato d'oneri, il modello di autocertificazione, il modello di presentazione dell'offerta economica e lo schema di contratto. Dopo ampia discussione l'Assemblea delibera di apportarvi le seguenti modifiche: l'introduzione di almeno tre verifiche periodiche oltre a quella della fase finale; tetto massimo dell'offerta economica 180 mila per il triennio; avere un fatturato specifico per incarichi analoghi a quelli della gara, maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, non inferiore nel suo complesso a € 400.000,00.
L'assemblea approva con un voto contrario ed un astenuto.

7) Rateizzazione eccedenze contributive, parere ai sensi dell'art. 18.1, lett. b), dello Statuto su:
a) proroga al 2018 della facoltà di rateizzare anche il contributo integrativo;
b) previsione di strumenti di pagamento alternativi al MAV;
*c) previsione della regolarizzazione spontanea del tardivo/omesso versamento singole rate***.**

L'Assemblea esprime parere favorevole affinché il Consiglio di Amministrazione: proroghi al 2018 la possibilità di rateizzare – oltre alle eccedenze della contribuzione soggettiva – le eccedenze di contribuzione integrativa dovuta per ciascun anno; preveda l'utilizzo di altri strumenti di pagamento delle singole rate, oltre al MAV; sottoponga all'Assemblea dei delegati specifiche misure per la regolarizzazione spontanea del tardivo od omesso versamento delle singole rate.

8) Proposte di modifica all'art. 21 del regolamento di disciplina del regime previdenziale

Vengono sottoposte all'Assemblea dei delegati alcune modifiche regolamentari inerenti l'istituto del riscatto del corso legale di laurea, del servizio militare e del periodo del tirocinio professionale.

Le modifiche sono le seguenti:
Il mantenimento del solo metodo di calcolo contributivo dell'onere del riscatto abbandonando l'opzione per il reddituale, essendo ormai economicamente svantaggiosa per gli iscritti;
L'eliminazione degli interessi di rateazione, assimilando di fatto l'onere del riscatto ad un contributo volontario, al pari della contribuzione soggettiva eccedente l'aliquota minima;
L'ampliamento del periodo massimo di rateazione dell'onere, che passa dalla metà al doppio del periodo oggetto di riscatto;
L'introduzione della possibilità, in caso di mancato pagamento dell'intero onere di riscatto entro il termine perentorio indicato dalla Cassa, di optare tra la restituzione dei versamenti effettuati e la trasformazione delle rate versate in annualità intere, restituendo le sole rate residue;
La previsione di una norma transitoria, che consenta a coloro le cui domande non siano ancora ratificate con uno specifico provvedimento di optare per la nuova disciplina in luogo della precedente.
L'assemblea approva la proposta del Consiglio di Amministrazione.

A questo punto, data l'ora tarda, il Presidente rinvia a nuova assemblea le deliberazioni in merito ai punti 9), 10), 11) e 12) all'ordine del giorno.